

Disegno di legge recante
“Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0”

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 “*Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia*”, la presente legge introduce misure ulteriori di semplificazione amministrativa e normativa.

2. La presente legge promuove, altresì, l’attrattività del territorio campano, per favorire l’insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente”.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge, nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione, riconosce il lavoro artigiano e la manifattura innovativa nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo campano, promuovendone l’innovazione mediante la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “Industria 4.0”: il processo che, mediante l’applicazione integrale dell’*IoT (Internet of Things)* nella filiera industriale, consente il collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi;

b) “IoT” (*Internet of Things*): la rete digitale di oggetti intelligenti inseriti in sistemi complessi che utilizzano tecnologie per ottenere informazioni dal proprio ambiente o dispositivi di comando per interagire con lo stesso;

c) “Manifattura innovativa” e “Lavoro artigiano digitale”: il lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, personalizzazione del prodotto, sostenibilità dei materiali, innovazione creativa e apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;

d) “Fabbricazione digitale”: i processi di realizzazione manifatturiera che comprendono l’utilizzo del digitale per la concreta realizzazione di un prodotto. La fabbricazione digitale comprende al suo interno quattro macro-categorie di lavorazione, che afferiscono alla modalità con cui la materia viene gestita e che, in particolare, sono additiva, sottrattiva 2d e sottrattiva 3d, deformante e ibrida;

e) “FabLab” (*Fabrication Laboratory*): un laboratorio aperto al pubblico equipaggiato con macchine per la fabbricazione digitale e un luogo di formazione tecnica.

Art. 3
Principi e criteri direttivi per la semplificazione e la dematerializzazione dei processi produttivi

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania, rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino e impresa e riducendo gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari a carico delle imprese.
2. La presente legge, in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione e dall'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania, prosegue nell'azione di liberalizzazione delle attività economiche di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.
3. In attuazione dei principi di cui alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "*Legge di semplificazione 2015*", ed in coerenza con quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*) la Giunta regionale, nell'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) definizione di una strategia campana di industria 4.0, mediante l'elaborazione di un modello di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli aspetti specifici del sistema produttivo regionale, nonché delle dimensioni delle imprese campane e dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali;
 - b) dematerializzazione dei processi produttivi e progressiva integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, quali presupposti per la realizzazione della strategia "Industria 4.0";
 - c) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni e alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
 - d) promozione di interventi diretti a consentire agli operatori economici di avvalersi delle certificazioni ambientali e delle certificazioni di qualità, nel rispetto della normativa nazionale;
 - e) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli strettamente connessi, concernenti materie di competenza regionale, in modo da ridurre il numero delle fasi e dei tempi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto;
 - f) riduzione della spesa regionale e dei costi di funzionamento delle strutture amministrative regionali, ivi compresi gli enti strumentali in controllo pubblico regionale.

Art. 4

Misurazione degli oneri amministrativi e sussidiarietà orizzontale

1. La Giunta regionale, nelle materie di propria competenza, elabora un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi, anche con l'obiettivo di giungere ad una consistente riduzione di tali oneri.
2. Gli oneri amministrativi ridotti ai sensi del comma 1 non possono essere reintrodotti, neanche in forma indiretta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati, controllati dalla Regione.
3. La Giunta regionale può prevedere forme incentivanti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia ordinamentale.
4. La Giunta regionale, in applicazione dei criteri e dei principi direttivi di cui alla presente legge, tiene conto della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 5

Semplificazione per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale

1. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, effettua un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese manifatturiere innovative e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.
3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale e degli altri strumenti di programmazione economica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, sono individuate forme e strumenti di agevolazione, anche fiscale ove consentite, per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, oltre che forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti. Le agevolazioni previste operano nel rispetto delle attribuzioni di competenza nazionale e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti in ciascuna legge autorizzativa della spesa.

TITOLO II

Misure di semplificazione e riduzione della spesa

Art. 6

Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione

1. All'articolo 25 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*" il comma 17 è così sostituito: "17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate nel periodo individuato con delibera di Giunta regionale, tenuto conto anche di quanto concordato in sede di conferenza delle Regioni."

Art. 7

Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*", la lettera q) è così sostituita: "q) attività commerciali temporanee, l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive) di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" e dalle altre disposizioni vigenti. L'esercizio di attività commerciali temporanee non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia".

Art. 8

Semplificazioni in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 "*Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale*" è inserito il seguente comma: "6-bis. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i

parcheggi autorizzati, esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza, un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita, definisce il numero di posti-auto necessari.”.

Art. 9

Semplificazioni in materia di agenzie di viaggio

1. L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo è sottoposta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell'agenzia di viaggio il quale, con modalità informatica, si coordina con lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) per quanto di competenza.
2. L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui è svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.
3. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
4. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo, ai fini del rilascio del titolo professionale di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo, il soggetto interessato trasmette alla struttura amministrativa competente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per ottenerne il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*, ovvero per ottenere l'attestazione a seguito del superamento di apposito esame.

Art. 10

Semplificazione in materia di attività agrituristica

1. Alla legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 *“Disciplina per l'attività di agriturismo”* sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: *“alle dichiarazione di inizio attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“alla segnalazione certificata di inizio attività”*.
 - b) all'articolo 7, comma 1, le parole: *“la dichiarazione di inizio attività”* sono sostituite dalle seguenti: *“la segnalazione certificata di inizio attività”*;
 - c) all'articolo 7, comma 2, è sostituito dal seguente: *“2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione, all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1,”*.
 - d) all'articolo 7, comma 7, le parole: *“della dichiarazione di inizio dell'attività”*, sono sostituite dalle seguenti: *“della segnalazione certificata di cui al comma 1”*.

Art. 11

Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo

1. All'articolo 18, il comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 *“Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”* è sostituito dal seguente: *“7. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo sono assimilate alle attività di agriturismo e sono sottoposte alla disciplina generale dettata in materia di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11 “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più*

efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".

Art. 12

Semplificazioni in materia di pagamenti dei tributi regionali

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento *on line* di tutti i tributi, le imposte, le concessioni comunque denominate di competenze regionale mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento anche avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

2. Il dirigente della struttura regionale competente assicura l'attuazione della presente disposizione di legge, il cui mancato rispetto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 13

Semplificazioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di evitare duplicazioni tra l'albo provinciale e l'albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico, alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 "*Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana*", l'articolo 3 e la lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, sono abrogati.

Art. 14

Misure di semplificazione in materia sanitaria

1. Al fine di semplificare le procedure di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, in coerenza con la normativa nazionale e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015 n. 124, all'articolo 18-*bis* della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 "*Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale*", apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 5;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: "Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.";

c) sopprimere il comma 8;

d) al comma 9 sostituire le parole "espletamento delle procedure" con le parole "aggiornamento dell'elenco";

e) sostituire il comma 10 con il seguente: "Tutti gli atti della Commissione di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile.".

2. All'articolo 3, comma 10, della legge regionale 23 dicembre 2015 n. 20 "*Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. - Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n.32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)*" sostituire la parola "sei" con la parola "nove".

TITOLO III

Manifattur@ Campania: Industria 4.0

Art. 15

Linee Guida dell'Industria 4.0

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti e sentita la commissione consiliare regionale, al fine di garantire la trasmissione delle competenze in materia digitale, l'attrazione di nuovi investimenti e i processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d'impresa e l'innovazione delle imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano, adotta le "Linee Guida dell'Industria 4.0" con l'obiettivo di:

- a) promuovere l'incontro tra tecnologie digitali di produzione e realtà manifatturiere tradizionali, garantendo un'evoluzione del *know-how* e delle competenze digitali delle piccole e medie imprese;
- b) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca, imprese manifatturiere e lavoro artigiano digitale;
- c) favorire la nascita di imprese innovative industriali e del lavoro artigiano, promuovendo la cultura imprenditoriale, in particolare nei giovani;
- d) promuovere la qualificazione e la riqualificazione digitale del personale all'interno delle imprese;
- e) sviluppare competenze integrate in tema di manifattura digitale, innovazione e trasferimento di tecnologie digitali applicate al manifatturiero, in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca, le grandi imprese, le piccole e medie imprese e le nuove imprese innovative, anche in ambito internazionale;
- f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione diffusa e aperta, di processo, organizzativa e di prodotto delle imprese, favorendo programmi di *open innovation*, *corporate venture capital* e trasferimento tecnologico e di brevetti verso le nuove imprese;
- g) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze digitali e telematiche, favorendo sinergie alternative delle imprese;
- h) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese manifatturiere e del lavoro artigiano digitale, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema industriale;
- i) favorire la formazione di reti d'impresa e implementare l'adozione di un modello cooperativo di produzione distribuita in cui le attività di ricerca e di sviluppo, di produzione e di commercializzazione si basano su un sistema di laboratori diffusi e su portali *internet*, anche per ridurre i costi di produzione;
- l) potenziare il vantaggio competitivo delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e consentire una personalizzazione della produzione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di nicchie sempre più piccole di consumatori;
- m) attrarre investimenti e favorire accordi di collaborazione con la partecipazione di imprese nazionali ed estere.

2. Le Linee guida di cui al comma 1 individuano le strutture amministrative regionali competenti per materia che assicurano la pronta ed efficiente attuazione delle misure ivi previste nell'ambito dei compiti istituzionali loro assegnati ed individuano, altresì, la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il periodo 2016-2018 ovvero sulle risorse derivanti da normative nazionali ed europee.

Art. 16

Azioni per rilanciare gli investimenti e la competitività

1. Al fine di rilanciare la competitività del sistema innovativo regionale e gli investimenti industriali, in particolare quelli in ricerca e sviluppo, conoscenza e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle attività e alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo

industriale in chiave 4.0, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale per il periodo 2016-2018, iniziative e provvedimenti volti a:

a) favorire l'integrazione delle filiere manifatturiere campane, anche mediante la costruzione di piattaforme digitali capaci di migliorare la connettività, la collaborazione per lo sviluppo di prodotto, processo, organizzazione e per la pianificazione collaborativa, sperimentando altre tecnologie a favore del *supply chain management* e dell'economia circolare, sviluppando azioni di *business planning*, formazione, innovazione, *cross-fertilisation* tra le filiere stesse e creando significativi progetti di innovazione, impianti pilota esemplari e dimostratori di eccellenza per la diffusione delle *best practices*;

b) individuare le filiere strategiche su cui concentrare le azioni di supporto all'implementazione di manifattura 4.0, conducendo analisi su casi di studio specialistici per valutare il recupero di competitività che l'adozione delle tecnologie digitali realizza nei più rilevanti settori industriali e manifatturieri campani, così da orientare gli incentivi e gli investimenti e definire le priorità di intervento;

c) creare centri di competenza sulla manifattura digitale in grado di supportare la sperimentazione tecnologica delle imprese in ambito 4.0, di costituire vetrine e dimostratori sulle principali applicazioni industriali dell'*IoT (Internet of Things)* e di facilitare il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese, realizzando:

- 1) interventi di sostegno all'alta formazione, in particolare alla creazione di dottorati industriali e al coinvolgimento dei ricercatori nelle attività industriali;
- 2) interventi diretti di potenziamento della formazione professionale e creazione di canali di alta formazione professionale e specializzazione dedicati all'innovazione 4.0;
- 3) interventi diretti alla sensibilizzazione sia di docenti che di allievi delle scuole sullo studio dei temi del manifatturiero digitale;
- 4) interventi volti alla riqualificazione del personale in esubero derivante dai processi di riconversione e riorganizzazione produttiva;

d) incrementare la collaborazione fra la imprenditorialità innovativa e il mondo industriale, promuovendo, con opportune politiche di incentivo, la collaborazione fra le *startup* e le piccole e medie imprese ad alto contenuto innovativo e le imprese industriali consolidate sul territorio regionale, così da favorire lo scambio culturale e accelerare la trasformazione digitale dell'industria campana;

e) incentivare lo sviluppo delle reti di nuova generazione, per far fronte alla maggiore domanda di connettività conseguente all'avvento di Industria 4.0;

f) collaborare alla definizione di standard e criteri di interoperabilità condivisi a livello nazionale, europeo e globale per consentire ai diversi livelli di *IoT (Internet of Things)*, nonché ai flussi produttivi e di *know-how* di imprese diverse di essere connessi tra di loro.

Art. 17

Iniziativa per la promozione della manifattura innovativa

1. La Regione promuove iniziative di formazione, valorizzazione, disseminazione e diffusione delle conoscenze in tema di manifattura innovativa e di lavoro artigiano digitale. Tali iniziative sono sviluppate anche all'interno delle istituzioni scolastiche attraverso programmi specifici e mediante le attività della bottega scuola di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20 "*Testo unico dell'apprendistato della Regione Campania*".

2. La Regione, per la finalità di diffusione della manifattura innovativa di cui al comma 1, adotta specifiche misure volte ad incentivare il trasferimento tecnologico, a promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità, nonché la formazione e la diffusione di conoscenze e competenze sulla manifattura digitale, sull'*IoT (Internet of Things)* e sulle tecnologie abilitanti per lo sviluppo

industriale in chiave 4.0, dirette a sviluppare forme di produzione intelligente capaci di migliorare la competitività del sistema produttivo regionale.

3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione promuove l'attrazione di investimenti industriali e la reindustrializzazione, favorendo la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa, la libera aggregazione tra queste.

4. La Regione promuove, anche con il concorso del sistema camerale, delle associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli altri enti riconosciuti che operano nel campo dell'innovazione 4.0, le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, attraverso attività di cooperazione economica, di internazionalizzazione e la partecipazione ad iniziative seminari, convegnistiche e di *marketing*.

Art. 18

OMI - Officine della Manifattura Innovativa

1. La Giunta regionale, anche attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale nonché con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo e artigianale e con le associazioni culturali e cooperative territoriali, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, laboratori di fabbricazione digitale (*FabLab*), nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate e dai processi di trasformazione urbana.

2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato, gli immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, alle imprese, singole o aggregate o a enti riconosciuti, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale, d'intesa con gli enti interessati.

3. La Regione, mediante la stipula di convenzioni con i comuni e con gli enti del sistema regionale, favorisce, inoltre:

a) l'aggregazione tra imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, indipendentemente dalla forma e dalla soggettività giuridica;

b) la concessione di aree e laboratori, ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;

c) investimenti per la nascita di nuovi laboratori, per la riqualificazione e per l'aggiornamento di quelli esistenti.

4. Le convenzioni e gli accordi di cui al presente articolo individuano, puntualmente, le relative coperture finanziarie a valere sul bilancio regionale ovvero su ulteriori finanziamenti statali ed europei.

Art. 19

Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente

1. Per favorire la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle "Linee Guida" di cui all'articolo 15 e al fine di promuovere i prodotti e i servizi dell'Industria 4.0, la Regione Campania si dota della "Piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente".

2. La Piattaforma è un portale dedicato, accessibile a chiunque dal sito della Regione, che consente di divulgare la produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale della Regione, sia in ambito nazionale che internazionale, attraverso la pubblicazione di informazioni e di progetti e lo scambio di migliori pratiche.

3. Avvalendosi della collaborazione delle università, di consorzi universitari, di istituzioni pubbliche, delle botteghe scuola e delle associazioni regionali delle imprese dell'artigianato, la Regione Campania organizza ogni anno, a valere sulle risorse definite dalle Linee Guida di cui

all'articolo 15, le Giornate "Industria 4.0", in occasione delle quali sono presentati i talenti e i prodotti più innovativi selezionati tramite ampia partecipazione in rete.

Art. 20

I Market Place dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale

1. La Regione, al fine di promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa dell'industria manifatturiera e di internazionalizzare la commercializzazione dei prodotti, sostiene la diffusione dei *Market Place* dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, anche attraverso piattaforme di esposizione e promozione *online* dedicate alle produzioni della manifattura innovativa e dell'artigianato campano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale riserva un'apposita sezione della "Piattaforma tecnologica fabbrica Intelligente" di cui all'articolo 19, alla pubblicazione degli indirizzi web dei *Market Place* dell'industria innovativa e del lavoro artigiano digitale, con modalità da definire con successiva delibera di Giunta.

Art. 21

Open Innovation

1. Al fine di incentivare la competitività del sistema produttivo regionale e di incrementarne le *performances* in tema di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alle imprese di medie e grandi dimensioni, la Regione promuove strategie innovative improntate all'innovazione aperta (*Open Innovation*) che consentono di utilizzare idee, soluzioni e tecnologie sviluppate da attori esterni quali utenti, università, centri di ricerca, piccole e medie imprese, nuove imprese e *startup* innovative, in grado di generare nuove possibilità di investimento, riduzione dei costi e diminuzione del *time to market*.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula di accordi tra grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale, università, centri di ricerca, associazioni, nuove imprese e *startup* innovative, volti a promuovere e a realizzare strategie di innovazione aperta mediante l'organizzazione di iniziative di *Open Innovation Challenges* relative a specifiche esigenze di innovazione delle medie e grandi imprese e dei centri di ricerca di volta in volta interessati. Al fine di efficientare il processo di innovazione aperta, la Giunta regionale individua anche nelle università e nei centri di ricerca della Regione i soggetti deputati a svolgere le attività di ricognizione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano digitale e le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative di *Open Innovation Challenges*.

Art. 22

Industrie culturali e creative (ICC)

1. La Giunta regionale promuove e sostiene lo sviluppo e il consolidamento delle industrie culturali e creative che operano nei seguenti macro-settori di intervento:

- a) patrimonio storico e produzione artistica (patrimonio culturale, musica e spettacolo, architettura, arte contemporanea, attività ricreative e di divertimento);
- b) produzione di contenuti culturali, informazione e comunicazione (software, editoria, tv e radio, pubblicità, cinema);
- c) cultura materiale, dieta mediterranea e *Made in Italy*, come espressione della filiera enogastronomica, della moda, del *design*, casa e arredo;
- d) turismo culturale;
- e) comunicazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si impegna ad attuare e a sviluppare azioni di sostegno allo *start up* di nuove imprese creative e innovative, progetti di ricerca e di sviluppo, progetti di innovazione e diversificazione produttiva, formazione, internazionalizzazione, sviluppo di reti, nei limiti delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 “*Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016*”.

Art. 23

Sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana

1. All'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11 “*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*”, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma: “7-bis. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n.689 “*Modifiche al sistema penale*” e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 “*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati*”.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 24

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, per come di seguito specificato:

- a) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;
- b) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 3 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21;
- c) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2016, n.6.

3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Campania.